COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, nº 11

PI - Piano degli Interventi Variante di adeguamento UNESCO

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, nº 11

Relazione

PROGETTAZIONE Matteo Gobbo Paolo Furlanetto con Alessia Rosin

SINDACO Mauro Canal

SERVIZIO URBANISTICA Roberto Favero

SEGRETARIO Rosario Cammilleri

settembre 2021



COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE PI - Piano degli Interventi

<u>Variante di adeguamento UNESCO</u>
<u>"Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"</u>

RELAZIONE

Sommario

1.	PREMESSA	pag. 1
2.	OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO	pag. 2
3.	CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO	pag. 4
4.	ELABORATI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO	pag. 14
5.	COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 15

Allegato

- n.11 schede ricognitive predisposte secondo l'Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico

1. PREMESSA

La Legge Regionale 6 giugno 2019 n. 21 prevede l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di Giunta Regionale di adozione del Disciplinare, da parte dei 29 comuni ricadenti nell'ambito del Sito UNESCO.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n. 124 del 29/10/2019, è stato adottato il "Disciplinare Tecnico" per la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del paesaggio del Sito "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", iscritto nella lista del patrimonio Mondiale UNESCO il 7 luglio 2019.

Con l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021" è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l'approvazione delle varianti di adeguamento da parte dei Comuni.

Infine con deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 12 marzo 2021 sono stati approvati i criteri generali e modalità di erogazione dei contributi una tantum ai Comuni ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.

La presente Relazione relativa alla *Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*, è parte integrante del Piano degli Interventi (PI) del Comune Refrontolo, ossia della parte operativa del Piano Regolatore Comunale, costituito dal PAT e dal PI.

La Variante in oggetto è collegata alla contestuale Variante al PAT come previsto dal Disciplinare Tecnico adottato con DGR 1507/2019, in particolare all'articolo 1.B delle Norme.

Si premette infine che essendo un recepimento previsto dalla LR 21/2019 non è necessaria la predisposizione del Documento Programmatico Preliminare in quanto gli obiettivi sono stati già definiti nella DGR 1507/2019 e nello stesso *Disciplinare Tecnico*.

A livello procedurale, la fase di partecipazione concertazione è da ritenersi, come dichiarato nelle FAQ regionali, già avvenuta con le presentazioni pubbliche del Disciplinare Tecnico.

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO

Il *Disciplinare Tecnico* nasce dall'esigenza di perfezionare ed uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni, sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004.

Come riportato all'art. 1.2 del Disciplinare Tecnico, le "Norme" e le "Linee guida" sono volte alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del paesaggio e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio.

I contenuti del *Disciplinare Tecnico* perseguono i seguenti obiettivi riportati all'art. 1.5 del Disciplinare Tecnico:

- idrogeologico forestale: per la stabilità dei versanti e la tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;
- o idrologico idraulica: su quantità qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
- o ecologico strutturale: per i corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;
- o agronomica:
 - per colture permanenti, impianti, reimpianti e relative cure colturali, in conformità al Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare per i vigneti, in sintonia con il protocollo viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG;
 - per le colture in rotazione e per la conservazione dei prati e prati-pascoli;

insediativo – edilizia:

- per gli aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificato di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici;
- per il recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi del Sito;
- per il completamento degli insediamenti esistenti le nuove infrastrutture viarie;
- per la rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

Premesso che le Norme e le Linee guida del *Disciplinare Tecnico* presentano contenuti di tipo prescrittivo e altri di tipo indicativo, è doveroso precisare che quest'ultime (disposizioni indicative) costituiscono *indirizzi / direttive* per la pianificazione urbanistica comunale, che è tenuta recepirli, integrando le norme e gli elaborati dei propri strumenti urbanistici coerentemente con i contenuti ad essi attribuiti dalla legge urbanistica regionale.

Obiettivo principale della *Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* è pertanto quello di tradurre in termini operativi le linee quida e le direttive del "Disciplinare Tecnico".

Il Comune, oltre a recepire le prescrizioni dettate dal Disciplinare Tecnico, potrà introdurre apposite norme secondo gli indirizzi graduando l'incidenza delle disposizioni in ragione della rilevanza e singolarità degli ambiti rilevabili prevalentemente nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone*, tenuto conto delle specificità territoriali.

Il Comune Refrontolo in sede di adeguamento conforma il proprio strumento urbanistico (PI) per gli aspetti "operativi" alle indicazioni delle Linee guida, con le seguenti modalità:

- Adeguamento ai Criteri operativi (Allegato "B"), con i livelli di prescrittività indicati per le Core
 Zone;
- Recepimento della Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico testimoniali (Allegato "C");

Integrazione delle norme con il "Glossario" Allegato "D".

Con riferimento all'art. 1.8 delle Norme, i Criteri Operativi del Disciplinare Tecnico, salvo quanto puntualmente indicato, assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree. In caso di prescrittività, dovrà essere verificata la coerenza e l'efficacia con eventuali analoghe disposizioni già vigenti nell'apparato normativo.

In tal caso i comuni potranno confermare le norme vigenti più dettagliate e pertinenti, al fine di meglio perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al punto 1A, e disporre analoga prescrittività per i territori compresi nella Buffer Zone e nelle Aree Limitrofe.

Come stabilito dall'art.1.9 delle Norme del Disciplinare Tecnico gli "indirizzi tengono conto, per quanto possibile, della particolare conformazione orografica della natura dei suoli e delle diversità ambientali del territorio compreso nella Core Zone e nella Buffer Zone. Qualora tali indicazioni dovessero risultare insufficienti o inadeguate, il Comune, in sede di recepimento, potrà integrare le parti carenti, raccordando i testi alle eventuali disposizioni più restrittive già contenute nel proprio Piano Regolatore Comunale, o applicare agli indirizzi un maggiore livello di prescrittività, al fine di rendere più omogenea e coerente con lo stato dei luoghi la gestione della norma stessa".

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO

L'adeguamento del PI per gli aspetti operativi è fondato sulla volontà di armonizzare e raccordare la vigente disciplina, già contenuta nelle Norme Tecniche Operative all'art. 33, con i contenuti specifici del *Disciplinare Tecnico*, in coerenza e attuazione degli indirizzi specificati nel Titolo G delle NTA del PAT.

Si precisa che nell'apparato normativo del PI del Comune Refrontolo sono presenti particolari disposizioni sulle tematiche trattate e approfondite dal Disciplinare Tecnico. Si evidenzia che per alcuni aspetti, come ad esempio per le distanze dai corsi d'acqua, le norme operative del PI risultano essere più restrittive rispetto ai contenuti del Disciplinare Tecnico. A livello metodologico non si è ritenuto necessario prevedere un nuovo titolo normativo come avvenuto nelle NTA del PAT, bensì è stato ritenuto più opportuno e funzionale per una migliore applicazione, integrare gli articoli contenenti disposizioni pertinenti al *Disciplinare Tecnico* inserendo opportuni richiami e rinvii e introdurre un nuovo articolo per le aree ricadenti nelle *Core zone*.

Il recepimento si è basato su una verifica puntuale delle disposizioni normative vigenti in materia di:

- Movimenti terra:
- o Forma e dimensioni delle unità colturali;
- Pendenze e disposizioni delle unità colturali;
- Fasce di rispetto e distanze;
- Sostegni vivi e tutori;
- o Elementi costitutivi del mosaico colturale;
- Viabilità interpoderale e recinzioni.

L'adeguamento delle disposizioni di carattere normativo e operativo nelle **Norme Tecniche Operative** del PI ha interessato principalmente il nuovo art. 33bis "*Prescrizioni per le aree agricole tutelate dell'ambito UNESCO (Core Zone)*", i vigenti articoli 16bis "*Valenze storico testimoniali preseti sul territorio*" e 33 "*Interventi ammessi in territorio agricolo*", integrandoli e modificandoli sulla base dei criteri operativi contenuti nel Disciplinare (Allegati B, C, D ed E).

Tenuto conto del "carattere indicativo di buona pratica" dei contenuti del Disciplinare Tecnico relativamente agli ambiti *Buffer Zone*, l'Amministrazione comunale ha recepito complessivamente le disposizioni normative di tipo prescrittivo delle *Core Zone*. L'adeguamento della strumentazione urbanistica operativa ha interessato la parte collinare settentrionale (*Core Zone*), pari a circa oltre il 30% del territorio comunale di Refrontolo. Di fatto l'adeguamento alla disciplina UNESCO per la *Core Zone* ha integrato e implementato la specifica disciplina per tutti gli aspetti non trattati dalle vigenti NTO perseguendo la tutela e la conservazione del patrimonio paesaggistico delle colline del prosecco.

Altri adeguamenti hanno riguardato le destinazioni d'uso ammissibili (art.16bis commi 9bis, 9ter e 20 delle NTO) per gli immobili di interesse storico-architettonico-testimoniale uniformandole alle disposizioni del Disciplinare Tecnico e le categorie di intervento funzionali all'attività agricola (art. 33 comma 8bis delle NTO) con il relativo titolo abilitativo in conformità con l'art.3.14 e punto B2 del Disciplinare stesso.

In via generale, a livello metodologico, sono state riportate nel testo normativo le disposizioni principali a livello operativo del Disciplinare Tecnico. Ove non ritenuto necessario si è proceduto con espliciti richiami e rinvii ai singoli punti dei Criteri Operativi del disciplinare stesso.

Al fine di facilitarne la consultazione e l'applicazione, le sezioni "Norme" e "Linee Guida" del Disciplinare Tecnico sono state interamente allegate come appendice alle NTO.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte negli articoli delle vigenti NTO contenenti disposizioni che trattano i temi di cui all'elenco sopra riportato. (testo comparativo)

Art. 16 BIS - VALENZE STORICO TESTIMONIALI PRESENTI SUL TERRITORIO

A. Vincolo monumentale (ex D. Lgs. 42/2004 smi, art. 10)

- 1. I beni immobili individuati e tutelati con provvedimento di vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.10, sono riportati nell'elaborato "tav. 1.1 carta dei vincoli" del Pl. L'esatta individuazione dei beni vincolati è definita nel provvedimento di vincolo. Gli interventi presso tali beni sono assoggettati al preventivo parere da parte della competente Soprintendenza.
- 2. Fatte salve e sovraordinate le indicazioni e prescrizioni stabilite dalla competente Soprintendenza, gli interventi sugli immobili sottoposti a vincolo monumentale dovranno garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, anche in riferimento ai rapporti tra volumi edificati e spazi aperti, conservando altresì gli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico documentale caratterizzanti il sito.

B. Ville Venete

- 3. Il PI individua in tav. 1.2 "carta della zonizzazione territoriale", le Ville Venete censite dall'IRVV di seguito elencate:
 - Villa Marzer, Battaglia, Spada
 - Villa Capretta, Uberti, Orlandi, Colles Lorenzon
 - Villa Ticozzi, Aliprandi, Meneghetti, Pasinetti, Ciardi, Macari
- 4. Per le Ville Venete dovranno essere rispettati i gradi di tutela definiti dal presente PI, oltre a rispettare eventuali prescrizioni stabilite e concertate con l'IRVV.

C. Pertinenze tutelate

- 5. Il Piano degli Interventi individua in tav. 1.2 "carta della zonizzazione territoriale" le "pertinenze tutelate", per le quali valgono le seguenti prescrizioni:
 - salvaguardare la visibilità complessiva ed i limiti dei contesti con schermature arboree;
 - mantenere gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazioni tra edifici e contesto paesaggistico;
 - favorire l'eliminazione degli eventuali elementi detrattori anche mediante il ricorso al credito edilizio.

D. Contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete

- 6. Il Piano individua in tav. 1.2 "carta della zonizzazione territoriale" i contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete, determinati dalla presenza di edifici di grande valore architettonico, dei percorsi e delle aree di pertinenza, dell'organizzazione agraria e del paesaggio che questa ha generato.
- 7. Per tali contesti valgono le seguenti prescrizioni:
 - salvaguardare la visibilità complessiva ed i limiti dei contesti con schermature arboree;
 - mantenere gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazioni tra edifici e contesto paesaggistico;
 - favorire l'eliminazione degli eventuali elementi detrattori anche mediante il ricorso al credito
- 8. All'interno dei contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete possono essere effettuati interventi sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti alla conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al ripristino dei caratteri originari; sono da escludersi opere di modifica dei tracciati stradali esistenti e interventi di nuova edificazione che non siano individuati nelle tavole del PI.
- 9. Nella tavola di PI Intero Territorio Comunale è individuato il contesto figurativo del Molinetto della Croda. Entro tale contesto figurativo va garantito il massimo rispetto paesaggistico del sito evitando installazioni di manufatti anche precari. Potrà essere ammessa nelle zone a servizi (P16 e Fb9) individuate nelle tavole di progetto del PI, modeste infrastrutture tecnologiche di interesse pubblico e la possibilità di installare idonee strutture temporanee per manifestazioni o fiere a durata limitata. Entro tale contesto figurativo è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo, oltre che per il decoro dell'intero ambito.

Dbis. Edifici d'interesse storico testimoniale rappresentativi del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

9bis. All'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PI (core zone e buffer zone), il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, può essere ammesso, fatta salva l'eventuale normativa vigente più restrittiva e mediante la procedura urbanistica prevista, con le seguenti destinazioni ai sensi degli artt. 2.10 e 2.11 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Allegato B alle presenti NTO):

- destinazioni funzionali alla conduzione agricola, qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli:
- destinazioni residenziali e di servizio alla residenza a condizione che siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;
- destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso, qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico
 – sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio.

Gli interventi per il recupero di tali edifici devono essere rapportati ai valori accertati, con l'obbligo di conservare i paramenti esterni originali e qualora prospetticamente significativi anche i rapporti chiaroscurali esistenti, nonché ripristinare le parti compromesse con materiali, tecniche di posa e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

Gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo alle attività agricole.

Per gli edifici non individuati in Tav.6 del PI, la reale consistenza degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale è verificata in sede di presentazione d'istanza di recupero/utilizzo del bene, attraverso la compilazione della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, per tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55. (art. 2.9 del Disciplinare Tecnico)

9ter. Come previsto dall'art. 2.11 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco e limitatamente alle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.6 del PI (core zone e buffer zone), la ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida del Disciplinare stesso.

E. Risorse culturali di interesse provinciale

- 10. In recepimento dei contenuti del PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010, il "Molinetto della Croda" è considerato risorsa culturale di interesse provinciale.
- 11. Per le risorse culturali d'interesse provinciale, sono ammessi esclusivamente interventi che assicurino:
 - l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
 - l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
 - indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
 - l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti.
- 12. Le risorse culturali d'interesse provinciale sono soggette ad una progettazione articolata in quattro momenti:
 - riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
 - riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
 - disciplina degli usi, funzioni ed attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
 - disciplina delle procedure e dei programmi d'intervento ammissibili.
- 13. Nel caso in cui per le risorse culturali d'interesse provinciale siano ammessi interventi non esclusivamente conservativi, il PI dovrà prevedere che la progettazione:
 - degli interventi d'iniziativa pubblica sia preferibilmente assoggettata a procedura concorsuale mirata alle selezione di proposte che costituiscano orientamento prescrittivo per le fasi successive:
 - degli interventi d'iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione della Commissione Edilizia anche integrata, o se mancante di una Commissione ad hoc nominata dal Comune o, in alternativa, a procedura concorsuale;
 - garantisca gli interventi precedenti nelle fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva.

F. Centri storici

- 14. Il PI individua negli elaborati cartografici il perimetro dei Centri Storici ai sensi della L.r. 80/1980 e dal PAT ai sensi dell'art. 40 della L.r. 2004, con l'obbiettivo di promuovere la tutela dei loro tessuti urbani da attuarsi mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la valorizzazione dell'insieme
- 15. Per i manufatti presenti e individuati con grado di protezione dovrà di norma essere garantita la conservazione degli involucri esterni.

G. Coni visuali

- 16. Il PI nella tav. 1.2 "carta della zonizzazione territoriale" individua i coni visuali volti a preservare la percezione del paesaggio libero da edificazioni. I coni visuali determinano:
 - a), un punto di applicazione dato dal vertice del cono
 - b). un ambito definito dal prolungamento dei lati del cono
- 17. All'interno degli ambiti, per una profondità minima, calcolata a partire dal punto di applicazione, di ml. 100, dovrà essere garantita la salvaguardia totale delle prospettive visuali significative allo scopo individuate, impedendo l'erezione di nuovi volumi, l'ampliamento delle costruzioni già presenti, l'inserimento di manufatti o la messa a dimora di piante che ostruiscano la percezione visiva del paesaggio, in particolare della scena di fondo.
- 18. Nel caso in cui l'area tutelata dal cono visuale sia in pendenza o a quota inferiore al punto di vista, la fascia edificabile potrà essere ridotta a condizione che la quota massima degli ostacoli visivi non sia superiore al piano del cono visuale stesso.
- 19. La demolizione di costruzioni legittime prive di valore storico, architettonico o ambientale e finalizzate alla tutela e valorizzazione all'interno del rispetto di inedificabilità dei coni visuali, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della L.r. n. 11/2004 smi.
- 20. In cartografia di PI, ai sensi dell'art. 2.8 del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle NTO) del comma 5 dell'art. 47 delle NTA del PAT, sono individuate all'interno delle "commitment zone" le aree a elevata frequentazione pubblica che offrono particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella Core Zone e Buffer Zone. In tali ambiti non sono ammesse, entro una fascia di m 200, nuove strutture edilizie verticali, attrezzature/strutture tecniche, tralicci, antenne che compromettono la percezione visiva delle Core Zone e Buffer Zone del Sito UNESCO.

Art. 33. INTERVENTI AMMESSI IN TERRITORIO AGRICOLO

- 1. Le aree appartenenti al territorio agricole, anche dette aree agricole, corrispondenti alle previgenti zone "E" definite dal D. M. 1444/1968, consentono l'impianto e l'esercizio di tutte le attività connesse con l'agricoltura e relazionate alla conduzione del fondo, con l'esclusione di ogni nuovo insediamento o attività di tipo diverso salvo per quanto disposto riguardo al cambio di destinazione d'uso di cui al punto 'h' del successivo comma 3.
- 2. L'utilizzazione edificatoria di tali zone è definita dalla L.r. n. 11/2004 e verificata nel rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n. 35/2002, integrata dalle presenti norme.
- 3. Tali interventi sono:
 - a) abitazione degli agricoltori (imprenditore agricolo a titolo principale che conducano l'azienda in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al 1° grado purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda, nonché locali ad uso agrituristico, così come definito dalla L.r. 9/1997). La nuova edificazione di abitazioni avviene ai sensi dell'art. 44 L.r. 11/2004 smi;
 - b) attrezzature a servizio diretto della produzione (depositi, ricoveri ed officine per macchine, allevamenti, impianti di prima lavorazione dei prodotti agricoli dell'azienda), nonché locali per la vendita di prodotti connessi con l'attività agricola, florovivaistica ed orticola;
 - c) attrezzature per lo stallaggio, l'allevamento, il magazzinaggio, le concimaie, i silos, le serre;
 - d) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali e forestali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
 - e) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili, antenne telefoniche od altro scopo che necessiti di impianti similari;
 - f) serre fisse e serre mobili;
 - g) è comunque escluso l'impianto di nuove attività produttive nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 19/11/1981 in tutte le zone;
- 4. Nelle zone agricole sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto ed individuati nella tavola di analisi 10.8.2. del previgente PRG, qui richiamata.

Essi riguardano particolarmente:

- le opere di protezione e di sostegno
- le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali
- le strade, carrarecce, percorsi, sentieri
- le rogge, fossi, canali di irrigazioni e di scolo
- le zone con effetto limite
- le alberature distribuite sia in struttura lineare che puntiforme
- i pozzi, le fonti di risorgive, i capitelli, i sacelli votivi.

Gli elementi sopracitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati, le alberature eventualmente abbattute dovranno essere ricostituite utilizzando specie locali.

5. E' vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, lavori di terrazzamento o di demolizione, alterazioni di corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati, fatta eccezione per le opere

funzionali all'attività agricola e alla difesa del suolo nel qual caso dovrà essere presentata specifica istanza di Permesso di Costruire.

- 6. Le sistemazioni agrarie in collina potranno essere assentite con le seguenti modalità:
 - le sistemazioni agrarie nell'ATO collinare 3.1, per superfici inferiori a 5000 mq., possono comportare lievissime alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm.), previa comunicazione scritta corredata da planimetria dell'intervento e dall'estratto del PI vigente con evidenziato l'ambito d'intervento da far pervenire almeno 20 giorni prima;
 - le sistemazioni agrarie di collina che comportino movimenti di terra (superiori a 50 cm.), anche se il movimento terra può interessare una superficie inferiore ai 5.000 mq., devono essere supportate dalla seguente documentazione:
 - a) piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
 - a₁) sezioni/profili comparativi, in scala idonea, con evidenziati lo sterro ed il riporto del terreno oggetto di sistemazione;
 - a₂) planimetria in scala adeguata indicante:
 - i percorsi esistenti o di nuova previsione, fatto salvo l'utilizzo di tipologie e fondo naturale secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica;
 - il sistema di smaltimento delle acque superficiali con particolare attenzione al punto di deflusso verso il bacino imbrifero;
 - b) relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post-miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
 - c) relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio.
- 7. Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc), in caso di movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, con le sequenti prescrizioni:
 - con pendenze inferiori al 20% sono possibili tutte le sistemazioni (ritocchino, di traverso, girapoggio, ecc.) ad eccezione di gradoni e ciglioni;
 - con pendenza tra il 20% ed il 40%, sono possibili sistemazioni di traverso, a girapoggio;
 - con pendenze oltre il 40% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con 1 o 2 filari per banchina che deve avere larghezza massima di ml. 2,00 e valutata a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario;
 - nel caso di sistemazioni a ritocchino la lunghezza dei filari non deve essere superiore a 100-150 metri, oltre tale dimensione il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.
- 8. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere previsti elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre i due ettari di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno dell'arboreto o raccordarsi con le coltivazioni circostanti; in particolare:
 - l'interfilare deve essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto;
 - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione:
 - la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accrescimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale:
 - i tutori devono essere preferibilmente in legno utilizzando possibilmente essenze locali come castagno o la robinia o in calcestruzzo colorato (ossidato).
- 8bis. In tutte le zone agricole, in conformità con l'art.3.14 e punto B2 del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO), le categorie di intervento funzionali all'attività agricola e relativo titolo abilitativo sono le seguenti:
 - a) Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo elencati al punto B2.1 lettera a), compreso l'impianto di nuovo vigneto/frutteto da coltivazione turnaria (es. seminativo): <u>Permesso</u> di Costruire;
 - b) Interventi di *Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale* elencati al punto B2.1 lettera b): <u>SCIA</u>;
 - c) Interventi di *Manutenzione Straordinaria* elencati al punto B2.1 lettera c): <u>SCIA</u>;
 - Gli interventi di *Gestione e Miglioramento Fondiario* di cui al punto B2.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono soggetti ad <u>attività libera</u>, ad eccezione degli interventi di espianto e reimpianto, per le cui attività è necessaria una SCIA anche in assenza di opere e/o movimenti terra. La documentazione tecnica da presentare per il rilascio del titolo abilitativo dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto B2.3 delle Linee Guida.

- 9. Gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono soggetti alla disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5, come modificato dalla DGR 856/2012.
- 10. I nuovi interventi edilizi residenziali dovranno rispettare le distanze di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi fissate dalla DGR n. 856/2012.

Art. 33-bis. PRESCRIZIONI PER LE AREE AGRICOLE TUTELATE DELL'AMBITO UNESCO (CORE ZONE)

- 1. Il presente articolo detta ulteriore disciplina specifica di tutela per le zone agricole ricadenti all'interno della *Core Zone* dell'ambito UNESCO, individuata nella Tav. 6 del PI, in coerenza con quanto disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).
- 2. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 3.17 del Disciplinare Tecnico dell'ambito UNESCO nelle aree di cui al precedente comma 1 non sono consentiti:
 - a) movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi;
 - b) la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;
 - c) l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;
 - d) la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);
 - e) l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, (IDT-RV2.0) riportato a titolo ricognitivo nella tavola 6 del PI;
 - f) il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;
 - g) il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso:
 - h) l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;
 - i) l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;
 - j) paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;
 - k) movimenti terra con sterri e riporti superiori a 0,50 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
 - la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità;
 - m) l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.

Con riferimento alle disposizioni di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene" sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive previste dagli art.55 comma 3 (Zone di tutela dei corsi d'acqua) art. 56 comma 5 (zone a vincolo ambientale-paesaggistico) e art. 60 (Reti ecologiche e tutela dei valori naturalistici) delle NTO del PI.

3. Le <u>sistemazioni</u> dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio (punto B1.1.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico – Allegato B alle presenti NTO). I contenuti dei relativi progetti dovranno essere conformi alle disposizioni del punto B1.1.2 delle Linee Guida.

I <u>movimenti terra</u>, ove ammessi dalla vigente normativa, devono rispettare la morfologia originale dei terreni e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione (punto B1.2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Con riferimento a quanto previsto al comma precedente alla lettera k), la profondità massima così come definita rispetto alla quota dello stato di fatto, è intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto. Sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie

dell'intervento con un massimo di 2.000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a girapoggio (punto B1.2.1 lett. a) e b) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto B1.2.1 dalla lettera c) alla lettera j) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

4. Nelle aree di cui al precedente comma 1 la <u>forma e le dimensioni dell'"unità colturale"</u>, intesa come appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato, sono definite al punto B1.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le <u>pendenze</u> superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare, come definito al B1.4.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Sistemazioni diverse (ritocchino, cavalcapoggio, a traverso) sono tollerate nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui al B1.4.2 e B1.4.3 delle Linee Guida.

Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, devono essere dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali (punto B1.4.4 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico). Valgono inoltre le prescrizioni compensative in materia di mosaico colturale (parti e boschi) di cui al punto B1.7.1 e B1.7.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

- 5. Le nuove unità colturali saranno dotate di <u>fasce di rispetto</u> inerbite con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose dovranno avere le dimensioni minime, limitatamente ai nuovi impianti, indicate al punto B1.5.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico, di seguito riportate:
 - D strade = ml 6,00 da strade e/o piste ciclabili o altri percorsi in genere, pubblici o di uso pubblico, misurata dal bordo esterno del tracciato;
 - D confini proprietà = ml 6,00. Tale distanza si applica anche dagli orti familiari, dalle siepi ripariali, filari, alberate, formazioni arboree, forestali e macchie boscose;
 - D unità colturali = ml 5,00.
 - D corsi d'acqua = ml 30,00. Valgono le disposizioni di cui al successivo art. 60 comma 27;
 - D fabbricati residenziali = ml 10,00 dalla parete più vicina;
 - D zone non agricole = ml 10,00. Tale distanza si applica anche da zone di elevata sensibilità ambientale.


I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza misurata dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare non inferiore a quanto definito al punto B1.5.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico.

- 6. Per le strutture agricolo-produttive e in particolar modo per le strutture di servizio all'attività agricola (es. silos e vasi vinari) si applicano le seguenti disposizioni prescrittive contenute all'art. 2 commi 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco (Allegato B alle presenti NTO):
 - 2.14 Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico.
 - 2.15 Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.
 - 2.16 Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al successivo punto 2.17, per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.
 - 2.17 Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurne l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.
- 7. Nelle zone agricole di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni in materia di <u>sostegni vivi</u> <u>e tutori</u> contenute al punto B1.6 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Allegato B alle presenti NTO).

- 8. La <u>viabilità minore interpoderale</u> dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque. (artt. 2.12 e 2.13 del Disciplinare Tecnico Allegato B alle presenti NTO).
- 9. Per quanto concerne le disposizioni prescrittive contenute nei precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali prescrizioni più restrittive previste dei restanti articoli delle NTO, dall'Appendice normativa per la disciplina dell'ambito collinare e dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale. Per altre specifiche prescrizioni ed adempimenti si rinvia alla normativa generale vigente ed in particolare al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.
- 10. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo derivanti dall'adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO si applicano le sanzioni previste all'art. 51 delle NTA del PAT e all'art. 6 delle Norme del Disciplinare Tecnico.

A <u>livello cartografico</u> è stata predisposta una **tavola 06 "Sito UNESCO"** al fine di rendere più facilmente leggibili i territori agricoli interessati della normativa adeguata al Disciplinare Tecnico.


A tal fine gli ambiti territoriali "UNESCO" (*Core Zone* e *Buffer Zone*) sono stati "depurati" di tutte le zone non agricole (nello specifico, come previsto dal vigente PI, zone A, B, C1, D1.1, D1.2, D2.1, D3 e zone a servizi).



PI - tav.06 "Sito UNESCO"

Nella tavola di seguito riportata sono stati inoltre individuati:

- il bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, in quanto ne è vietata l'eliminazione (art. 3.17 nelle Norme del Disciplinare Tecnico);
- le visuali significative ai sensi dell'art. 2.8 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle NTO) e dell'art. 21 comma 3 delle NTO del PI;
- n.11 edifici con Scheda ricognitiva ai sensi dell'Allegato C Scheda per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale;
- gli edifici presenti nella cartografia IGM 1961.



Estratto PI - tav.06 "Sito UNESCO"

Sono state infine predisposte le **schede** ricognitive secondo l'**Allegato C** delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Tali schedature sono allegate alla presente relazione di Variante.

Preso atto del valore ricognitivo (art. 2.5 delle Norme del Disciplinare Tecnico) e con la finalità di migliorare le informazioni contenute, tali schede potranno essere integrate prima dell'approvazione finale della presente Variante "UNESCO".

Si precisa infine che, come previsto dalle Linee Guida del Disciplinare Tecnico, la scheda tipo potrà essere utilizzata dai Comuni a integrazione e aggiornamento dei dati già contenuti nella schedatura prevista dall'Allegato "B" delle "Grafie e Simbologie Regionali Unificate", per la ricognizione degli edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale.

Ai sensi dell'art. 2.5 delle Norme del Disciplinare Tecnico, la scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida ha valore:

- ricognitivo, per gli edifici già schedati e disciplinati nello strumento urbanistico e/o già dotati di prontuario per la qualità architettonica. La sua compilazione può ritenersi utile ai fini dell'aggiornamento dei dati già acquisiti;
- **normativo**, per gli edifici che lo strumento urbanistico non abbia ancora analizzato e valutato. In tal caso la redazione della scheda di cui all'allegato "C" è obbligatoria in quanto funzionale a stabilire:
 - a) il valore storico culturale e architettonico di tutto o parte dell'edificio/manufatto;
- b) le modalità per il recupero strutturale e funzionale, avuto cura della conservazione delle parti originarie e prevedendo la sostituzione delle parti incongrue con materiali, tecniche e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

DIMENSIONAMENTO DEL PI

La presente Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" conferma il dimensionamento e la capacità edificatoria definiti dal PI vigente in quanto la variante in oggetto non introduce nuove riclassificazioni urbanistiche che prevedano interventi residenziali, commerciali e produttivi o aumenti di capacità edificatoria.

VERIFICA CONSUMO DI SUOLO

La presente Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" non prevede l'utilizzo di parte della quantità massima di consumo di suolo ammesso dalla Variante al PAT ai sensi della LR 14/2017 approvata con DCC n. 33/2020 pari a 3,92 ettari.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

La procedura utilizzata per l'approvazione della variante di adeguamento, ai sensi dell'art. 2 della LR 21/2019, è quella semplificata già prevista dalla LR 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo...."; inoltre, i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà (15gg +15gg).

La variante viene approvata dal Consiglio comunale, secondo le procedure di cui alla LR n. 21/2019.

I termini di deposito e pubblicazione della variante sono ridotti a 15 giorni e così pure quelli a disposizione di chiunque per formulare osservazioni.

4. ELABORATI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO DEL SITO UNESCO

La presente Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" è formata dai seguenti elaborati:

- **Relazione**, che indica gli obiettivi e i contenuti della variante con l'individuazione e la descrizione delle modifiche;

Allegate alla Relazione:

- n.11 schede ricognitive predisposte secondo l'Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico;
- NTO Estratti normativi: estratto delle NTO con evidenziate le parti di modifica;
- NTO Appendice "Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
- Tav.06 "Sito UNESCO".

Altri allegati alla Variante al PI:

- Asseverazione idraulica
- Asseverazione sismica;
- VIncA Dichiarazione di non necessità.

5. COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE

5.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

La presente Variante al PI è accompagnata dall'Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica ai sensi dell'Allegato A della DGRV 2948/2009, da inviare all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio.

5.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

La presente Variante al PI è accompagnata dall'Asseverazione di non necessità della valutazione sismica ai sensi dell'Allegato A della DGRV 1572/2013, da inviare all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio.

5.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017.

Si richiama la Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n.1400 del 29 agosto 2017 – allegato E.

Allegato

Schede ricognitive predisposte secondo l'Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico